

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MURMURA, COVIELLO, SARTORI, SALERNO,
BUSSETI, IANNI, FABRIS, PERUGINI, SANTALCO, D'AMELIO,
PINTO, FAVILLA e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1987

Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386

ONOREVOLI SENATORI. – Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale, da oltre trenta anni, dell'opera di personale appartenente ad enti di sviluppo agricolo, il quale è stato chiamato a prestare servizio presso lo stesso Ministero in posizione di distacco.

Con la legge n. 386 del 30 aprile 1976, concernente la regionalizzazione degli enti di sviluppo agricolo, fu previsto (articolo 7) che detto personale venisse destinato ai ruoli unici, in via di istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora, nel frattempo, fosse stato dichiarato in soprannumero dagli enti di appartenenza.

In tale attesa ed al fine di legittimare la permanenza del citato personale presso il

Ministero dell'agricoltura, interviene il decreto interministeriale (Agricoltura e Tesoro) del 23 aprile 1977, con il quale lo stesso personale venne posto in posizione di comando presso il Ministero anzidetto.

Non essendosi verificate le condizioni previste per il passaggio ai ruoli unici (chiusi nel 1980), con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1220 del 13 novembre 1984, è stato erroneamente stabilito che il personale in questione venisse destinato a transitare, con decorrenza 1° gennaio 1981, nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura, istituito per il personale degli enti pubblici soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1110 del 30 giugno 1982, come previsto dall'articolo

24-*quinqües* del decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980.

Il Ministero dell'agricoltura ha, recentemente, iniziato ad emettere i decreti di inquadramento (finora tre) del personale degli enti di sviluppo agricolo nel predetto ruolo speciale.

Tali decreti non hanno, però, avuto attuazione, in quanto il TAR del Lazio ha disposto la sospensiva, a seguito di ricorsi presentati dagli interessati.

Appare più che evidente la illegittimità del preteso inquadramento di detto personale nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura, solo se si pensi alla diversità assoluta della situazione giuridica esistente tra il personale degli enti pubblici soppressi ed il personale degli enti di sviluppo agricolo.

Infatti, alla data del 1° gennaio 1981, mentre per il personale degli enti pubblici soppressi la posizione giuridica ed economica era già definita, non lo era invece per il personale degli enti di sviluppo agricolo; per quest'ultimo, com'è noto, l'aggiornamento della posizione, sia giuridica che economica, ha potuto aver luogo soltanto recentemente, a causa dei ritardati adempimenti relativi da parte dei vari organi regionali.

Allo scopo di risolvere l'ormai annosa questione, senza arrecare alcun ingiusto danno al personale degli enti di sviluppo agricolo, si rende necessario un provvedimento legislativo atto a sanare l'assurda situazione che si è venuta a creare, consentendo al personale in parola, attualmente composto di sole quarantasette unità (originariamente erano centodici unità), peraltro per la quasi totalità ormai prossimo al pensionamento, di continuare a prestare servizio, in posizione di comando, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lasciando la facoltà di inquadramento a quella parte del personale che decidesse eventualmente in tal senso.

La permanenza del comando trova la più ampia giustificazione nella necessità di dover assolutamente evitare al personale il notevole danno, sia morale che economico (retrocessione di grado, pari ad uno o addirittura due livelli), derivante dalla perdita dei benefici conseguiti dal 1° gennaio 1981 ad oggi in base alla normativa contrattuale degli enti regionali, nonchè il conseguente ulteriore danno dovuto alla differenza del trattamento pensionistico e di fine rapporto di lavoro, oltre a quello, non meno grave, causato dalle ben note lungaggini burocratiche per la ricongiunzione dei periodi previdenziali INPS-CPDEL e CPDEL-Stato, in caso di transito nel Ministero dell'agricoltura e foreste.

D'altra parte, tale comando viene consentito solo ed esclusivamente ad esaurimento ed a titolo di sanatoria della quanto mai assurda situazione determinata dal grossolano errore legislativo, con il quale è stato disinvoltamente equiparato il personale degli enti di sviluppo agricolo a quello degli enti pubblici soppressi.

Comunque, nessuna maggiore spesa ne deriva allo Stato, rispetto a quella attualmente in essere, in quanto l'onere realtivo all'eventuale inquadramento di parte del personale nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura è previsto dall'articolo 24-*quinqües* del decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980, mentre la spesa concernente il rimborso agli enti di sviluppo agricolo dell'onere relativo al trattamento economico del personale che permane in posizione di comando è prevista dal decreto interministeriale (Agricoltura e Tesoro) del 23 aprile 1977, tuttora operante.

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che salvaguarda i diritti e gli interessi del personale in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale degli enti di sviluppo agricolo, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1981, nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale, che non abbia presentato domanda di inquadramento entro il termine di cui al comma 2, permane in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.